

AVVOCATO
ADRIANA CIOFFI



ILL.MO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. LAVORO

RICORSO EX ARTT. 414 E SS

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER E 700 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.
151 C.P.C. E RICHIESTA DI TRATTAZIONE DA REMOTO

Per il **sig. Giuseppe Travaglione**, C.F.: **TRVGPP95T25A717Z**, nato a Battipaglia (sa) il 25.12.1995, residente a Salerno, via R. Wagner, 2, rappresentato e difeso, per procura allegata al presente ricorso, dall'**avvocato Adriana Cioffi**, c.f.: **CFFDRN74H47H703H**, elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella (SA) alla via Del Carmine, 17. L'avvocato Cioffi dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 089808272 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it**

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, con sede presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi,
2. **USR per la Campania**, in persona del legale rappresentante p.t., via Ponte Maddalena, Napoli
3. **Ufficio Scolastico territoriale di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t.,

Rappresenti e difesi dalla competente Avvocatura Distrettuale di Stato, con sede in Napoli presso cui elettivamente domiciliano.

RESISTENTI



E NEI CONFRONTI

- dei docenti iscritti nelle GPS II fascia– per la provincia di Napoli classe di concorso A011- A012 – A022- A013 – valida per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/24

CONTROINTERESSATI

IN VIA CAUTELARE

- Declaratoria della illegittimità dell'algoritmo utilizzato dal MINISTERO nell'attribuzione delle supplenze nella parte in cui considera rinunciatari i docenti che nel turno di nomina precedentenon hanno ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata.
- Disapplicazione dei bollettini di nomina della provincia di NAPOLI nella parte in cui sono statiattribuiti incarichi nelle classi di concorso del ricorrente, sulla medesima sede richiesta dal ricorrente, ad aspiranti con punteggio inferiore e collocati in posizione sottostante nelle graduatorie rispetto al ricorrente rimasto inoccupato.
- Riconoscimento del diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) , per la tipologia di insegnamento, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda inviata a mezzo istanza allegata.

NEL MERITO

- riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la perdita del punteggio che compromette la posizione del ricorrente in graduatoria per l'anno in corso e successivi (riconoscimento stipendi comprensivo di tutte le voci – tfr e tredicesima mensilità e il punteggio relativo)

FATTI DI CAUSA

Il sig. **Giuseppe Travaglione** è un docente precario, inserito nelle Graduatorie (Gps) della provincia di Napoli nella classe di concorso A011 – italiano e latino nei Licei – e nelle classi di concorso A012, A013, A022 (GPS SECONDO GRADO) – nelle graduatorie incrociate (GUI), ADMM (GRADUATRIA D'ORIGINE A022), ADSS (GRADUATORIA DI ORIGINE A011 GPS SECONDA FASCIA).



Debitamente specificando al riguardo che in contestazione con il presente ricorso è l'attribuzione di incarico annuale nelle classi di concorso del ricorrente, in specie la A011 e la relativa classe per il sostegno Adss a candidato con punteggio inferiore rispetto al docente Travaglione, il quale **occupa la posizione n. 756 con punti 63**, (la classe di concorso A011) come risulta da relativo documento (visualizzazione dati graduatoria, scheda valutazione titoli e decreto convalida punteggio del D.S. del Liceo Salvemini Sorrento);

Il ricorrente, come comprovato agli atti, possiede i seguenti punteggi:

classe di concorso A011 punteggio Totale 63;

classe di concorso A012 punteggio totale 63;

classe di concorso A013 punteggio totale 57;

classe di concorso A022 punteggio totale 57;

Attualmente con decorrenza dal 25 ottobre 2023 al 20 novembre 2023 ha ottenuto una supplenza breve come risulta dal documento dettaglio contratto.

Il docente apprendeva dal bollettino nomine che erano stati attribuiti incarichi di supplenza, su sedi dallo stesso richieste nella domanda, ad aspiranti inseriti, al suo pari, nelle GPS, ma in posizione peggiore e con punteggio più basso. Si precisa che il ricorrente aveva proceduto a compilare la domanda agli atti correttamente inserendo tutte le sedi eccetto le isole.

Inviava, quindi, a mezzo Pec, un reclamo, in cui evidenzia che, pur essendo utilmente collocato nelle graduatorie, per il conferimento di incarichi sulle classi di concorso di cui sopra, in specie la A011, – non risultava assegnatario e che questi sono stati attribuiti a aspiranti che si trovano nella medesima graduatoria ma in posizione e con punteggio inferiori, su una sede dallo stesso richiesta, in tal senso bollettini dell'Ambito scolastico Provincia di Napoli (fino ad oggi cinque bollettini).

Dalla documentazione in atti emerge con evidenza l'attribuzione di incarichi a tempo determinato dal secondo Bollettino del 29 settembre 2023 per la A011 (incarichi a candidati con punteggio 63 come il ricorrente e con punteggio inferiore al ricorrente) e A012 (ad esempio e non solo a candidato Antignani Marco spezzone – il ricorrente ha inserito nelle preferenze spezzone – fino al termine delle attività didattiche e annuale);

per poi continuare con il conferimento di incarichi a candidati con punteggio inferiore nel terzo bollettino del 19 ottobre c.a. anche in riferimento alle altre classi di concorso, oltre quelle sopra.

Nonostante la pec inviata per rettificare l'ingiustizia subita, non è seguito alcun riscontro; Nemmeno i colloqui verbali sono serviti.



Pertanto, ritenendo tale operato illegittimo, si ricorre all' Ill.mo Giudicante per i seguenti motivi di



DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE - CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE - OM N. 112/2022. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPII DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE – PERDITA DI CHANCES

RIGUARDO AI PRESUPPOSTI DEL *FUMUS BONI IURIS*.

L'odierno ricorrente è stato escluso nella procedura di assegnazione di supplenze GPS, sebbene in turno di nomina – in posizione utile per l'attribuzione dell'incarico annuale.

Ciò in quanto:

1. l'algoritmo predisposto dal Ministero, nel caso in cui i docenti interessati – nel turno di nomina precedente - non abbiano ricevuto l'incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata - ha erroneamente considerato tali docenti rinunciatari, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina. Nel caso di specie anche ciò è accaduto all'odierno ricorrente, come si evince dalla documentazione agli atti, il quale scavalcato nel bollettino del 29 settembre c.a. poi non ha ottenuto più incarichi da GPS, pur avendo inserito tutte le sedi tranne le isole.
2. Conseguentemente tali docenti, come l'odierno ricorrente, pur trovandosi in una migliore posizione in graduatoria rispetto agli altri candidati, sono stati arbitrariamente esclusi per l'anno scolastico in corso, con gravissime conseguenze economiche e professionali, per i medesimi.
3. Il prof. Travaglione ha dovuto optare per una supplenza breve da Graduatoria d'istituto, che, com'è noto, è cosa diversa da un incarico annuale, o al 30 giugno o spezzone per la maturazione dei 12 punti.
4. Tale esclusione risulta palesemente illegittima, come non potrà non valutare l' Ill.mo Giudicante adito.

Ma procediamo con ordine.

L'errore macroscopico commesso nel caso de quo è incontrovertibile e di pronta evidenza. Dalla disamina dei Bollettini si evince l'attribuzione di incarichi a candidati con punteggio inferiore.



Il prof. Travaglione è stato scavalcato.

Successivamente l'algoritmo non l'ha ripescato, pur avendolo saltato, in quanto funziona in modo da procedere solo in avanti e non ritorna indietro.

Al riguardo l'art. 12, comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 prevede che il candidato che non esprima alcune sedi specifiche "sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

Dunque chi, se rientra nel turno di nomina "lavorato" dal sistema informatizzato, non ha inserito alcune sedi è stato comunque considerato rinunciatario non potendo più ottenere per quella classe di concorso una proposta di supplenza attraverso l'algoritmo ministeriale per l'intero anno scolastico e questo, appare illegittimo per palese violazione del principio del merito e con un'interpretazione restrittiva della procedura informatizzata, considerato che alla lavorazione dei primi turni di nomina le sedi indicate dal candidato non risultano disponibili e non è possibile escluderli a priori anche per le disponibilità sopraggiunte successivamente.

Si evidenzia che la mancata possibilità di essere convocati, nemmeno in un turno di nomina successivo, sulle sedi non espresse in domanda si fonda su sedi ignote.

La normativa ministeriale (art. 12 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e nuovo regolamento per le supplenze, D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, art. 4 comma 8), nella parte in cui ha considerato rinunciatario colui come l'odierno ricorrente, nel presentare la domanda di inserimento/aggiornamento GPS, non potendo conoscere le disponibilità di talune sedi (rese note in ritardo), nella più totale buona fede ha omesso di indicarle, essendo stato per ciò solo, considerato rinunciatario al conferimento dell'incarico dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina, con preclusione del diritto al rifacimento delle operazioni (anche per altra classe di concorso o tipologia di posto). Al riguardo, la giurisprudenza di merito e amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera consolidata che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve potere svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;



- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.



Nel caso in esame, l'odierno ricorrente è stata dapprima scavalcata per la A011, poi per le altre classi di concorso, pur avendo indicato la stessa sede, e poi non ripescato dal sistema considerandolo rinunciatario per non avere indicato sedi poi disponibili- disponibilità che non poteva conoscere.

In concreto, ad esempio

Incarichi per la A011 a aspiranti:

ROSSI Elisabetta, con punteggio 63 – pari a quello dell'odierno ricorrente – incarico fino al termine attività didattiche presso Liceo Statale Giorgio Buchner;

GIORDANO MARIA, con punteggio 53,5 – punteggio inferiore al ricorrente – incarico fino al termine delle attività didattiche presso L. SC. Segre;

Baghetti Barbara, con punteggio 53 – punteggio inferiore al ricorrente – incarico fino al termine attività didattiche presso Liceo statale Ettore Maiorana.

Ancora nell' ultimo bollettino del 15 novembre 2023 attribuzione di incarichi ad aspiranti con punteggio pari a 59,5 Montefusco, Bertino, Azan.

Ma non solo dalla disamina dei Bollettini agli atti emerge l' attribuzione di incarichi ad aspiranti con punteggio inferiore anche nelle altre classi di concorso del ricorrente, compreso il sostegno. E' tutto agli atti della presente causa!

Come recentemente sancito dal Tribunale del Lavoro di Lecce in composizione collegiale (giugno 2022), *“l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti”*.

Ergo, la normativa che considera la rinuncia all'incarico preclusiva del diritto al rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, senza tener conto del punteggio posseduto dall'aspirante, è ritenuta lesiva del principio meritocratico.

Ed in analogo senso anche l' intestato Tribunale.

L'ordinanza del Tribunale di Velletri n. 5211 del 7 dicembre 2022; sentenza Tribunale di Cosenza del 2 novembre 2022 e Tribunale di Cagliari del 7 dicembre 2022. I giudici ribadiscono il mal funzionamento dell'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze, che non prevede



l'assegnazione delle supplenze in turni successivi di nomina ai candidati ma riparte dall'ultimo nominato con punteggio inferiore.



In sintesi la giurisprudenza costante in materia ritiene:

*“È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del **candidato con punteggio più alto** sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.”*

*Ed ancora: “Quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal **mancato svolgimento dell'incarico** spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.”*

In tal senso sentenza del 23 giugno 2023 Tribunale di Salerno dottore Magro che si allega e sentenza dell'intestato Tribunale n.2612 del 2022 ex multis.

Per quanto concerne il periculum.

Grave e irreparabile danno deriva all'odierno ricorrente dalla mancata attribuzione di supplenza, come da bollettini allegati, in termini giuridici – la maturazione del punteggio i 12 punti derivanti dal conferimento di incarico a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto – e, in termini economici, ha dovuto accettare una supplenza breve fino al 20 novembre 2023 che cosa ben diversa da un incarico a tempo determinato annuale o al 30 giugno, non soltanto sotto il profilo economico ma soprattutto per l'attribuzione del punteggio, che i tempi occorrenti per un giudizio ordinario comprometterebbero, in termini anche di distacco con gli altri aspiranti che hanno ottenuto un incarico da Gps e maturerebbero i 12 punti.

I tempi occorrenti per un ordinario comprometterebbero ancora di più la posizione del ricorrente con perdita di *chances* per lo stesso e il perpetrarsi di una situazione soggettiva ingiusta e lesiva, che merita tutela. La ratio della norma ex articolo 700 c.p.c. è questa sopra esposta, com'è noto.



A tutt'oggi il ricorrente non ha ottenuto incarico da GPS ed è stato costretto per tutelare le proprie ragioni a ricorrere all'Il'mo Magistrato Adito, in quanto scavalcato da candidati con punteggi deteriore nel bollettino in questione, non ha ottenuto più incarico.

Inoltre, i tempi lunghi occorrenti per un giudizio ordinario comprometterebbero il diritto del ricorrente di ottenere l'incarico annuale che gli spetta, consolidando nelle more del giudizio ordinario, posizioni illegittime acquisite da altri candidati, i quali intanto maturerebbero ulteriore punteggio a discapito del ricorrente, sotto il profilo giuridico.

In pratica senza l'incarico annuale o al termine delle attività didattiche non matura i 12 punti.

A marzo, c'è l'aggiornamento delle Gps non avendo stipulato contratto a tempo determinato non può inserire il punteggio – la supplenza breve non di certo conferisce 12 punti, oltre a far perdere la possibilità di richiedere il Bonus Docenti.

L'irreparabilità si connota sotto il profilo giuridico di non maturazione di punteggio per tutto l'anno scolastico, perdita di *chances* e collocamento in Gps in posizione deteriore pur avendo diritto, come non potrà non valutare l' Ill.mo Giudice all'incarico annuale o in subordine al termine delle attività didattiche.

Alla luce di tutto quanto suesposto, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia L' ill.mo Giudicante adottare in via cautelare, previo riconoscimento del diritto all'attribuzione della supplenza annuale, tutti i provvedimenti più opportuni e nel merito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Accogliere la presente domanda, dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione di incarico annuale (31.08) o al termine delle attività didattiche presso una delle sedi indicate in domanda in virtù delle risultanze di causa e per le classi di concorso dello stesso.

In entrambi i casi, per l'effetto, condannare il Ministero, in p. del M. ad attribuire al ricorrente il punteggio riconosciuto per tale incarico (12 punti), per l' a.s. 2023/24 avendone diritto ad incarico , come non potrà non valutare l' Ill.mo Giudicante.

Condannare il Ministero, in p. del Ministro p.t., a risarcire il danno patrimoniale subito dall' odierno ricorrente (percezione stipendi maturati e voci correlate, quali tredicesima, tfr etc...) per la mancata attribuzione di supplenza annuale, essendo stata esclusa, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo dal bollettino del 29 settembre 2023 fino all' effettiva nomina;

condannare i resistenti alla refusione delle spese versate a titolo di contributo unificato in favore del ricorrente.



Con vittoria di diritti, onorari e competenze con attribuzione.



Si allegano:

Procura alle liti;

Domanda GPS;

Diffida;

Bollettini in n. di 4;

Documento Visualizzazione posizione Graduatoria;

Dettaglio contratto di supplenza breve.

Schermata distretti e scuole, da cui si evince confrontando i bollettini con la domanda l'attribuzione di supplenze a candidati con punteggio peggiore alla ricorrente per le stesse scelte.

Sentenza, in tal senso, n. 1074 del 2023, Tribunale di Salerno

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e si versa il relativo contributo pari a 259,00.

Salerno 14 novembre 2023

Avvocato Adriana Cioffi

ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA

AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ove si considerasse necessaria l'integrazione del contraddittorio, considerato il numero di controinteressati, essendo stata scavalcata la ricorrente negli ulteriori bollettini, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nell'apposito sito internet del M.I.U.R. <http://www.miur.gov.it/atti-di-notifica> per le classi di concorso A011- A012- A013- A022 GPS.

ISTANZA DI TRATTAZIONE D ELLA CAUSA DA REMOTO



Il sottoscritto avvocato chiede la trattazione della causa da remoto vertendo su prova documentale ai sensi della normativa vigente.



Avv. Adriana Cioffi









